

Danno da violazione del diritto all'immagine del minore e onere della prova (Cass. Civ., Sez. III, ord. 24 agosto 2023, n. 25222)

In tema di lesione del diritto alla riservatezza, la pubblicazione dell'immagine altrui è legittima se ritrae scene di manifestazioni pubbliche (o anche private ma di rilevanza sociale) o altre iniziative collettive non pregiudizievoli, in cui, tuttavia, l'eventuale immagine possa considerarsi del tutto casuale ed in nessun caso mirata a polarizzare l'attenzione sull'identità del medesimo e sulla sua riconoscibilità. Ove, tuttavia, si tratti di minori, l'applicazione dell'art. artt. 97 L. n. 633 del 1941 deve essere più stringente e coordinarsi con la legge sulla *privacy*, così che l'acquisizione e la pubblicazione delle immagini deve ritenersi illecita se non vi sia prova del consenso validamente manifestato al trattamento di dati personali certamente identificativi del soggetto ritratto. Ciononostante, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, non si può prescindere dall'accertamento concreto del pregiudizio risarcibile in quanto nessun danno in astratta ipotesi subito dal minore può essere ritenuto sussistente in *re ipsa*.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente -

Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. - Consigliere -

Dott. PELLECCCHIA Antonella - rel. Consigliere -

Dott. MOSCARINI Anna - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5341/2020 R.G. proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Catone 15 presso lo studio dell'avvocato

Mazzucchiello Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avvocato Pisani Angelo;

- ricorrente -

contro

Il Mattino Spa in persona del Presidente e Amministratore Delegato, B.B., domiciliati ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Barra Caracciolo Francesco;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 3921/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/07/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCIA.

Svolgimento del processo.

che:

1. Nel 2009 C.C. e A.A. convenivano in giudizio la società Il Mattino Spa e il suo Direttore Responsabile, Dott. B.B., per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla reiterata e abusiva pubblicazione, sul quotidiano Il Mattino - Napoli, della loro immagine, carpita illecitamente ed utilizzata senza il consenso degli attori.

Gli attori deducevano che le immagini non erano state acquisite durante una manifestazione pubblica, bensì nello svolgimento di atti di vita privata e che apoditticamente una normale conversazione con un proprio amico fosse stata associata alla riprovevole consuetudine della "sosta selvaggia" in Napoli e del "pagamento del parcheggio agli abusivi".

I convenuti si costituivano esponendo che nel quotidiano Il Mattino - Napoli, veniva pubblicato, in data 12 agosto 2003 un articolo intitolato "(Omissis)", con specifica, sotto la foto, recante la dicitura "Un parcheggiatore abusivo indica a due motociclisti dove e come sistemare la moto nel vialone d'ingresso del (Omissis)". Nell'articolo, pubblicato tre anni dopo, datato 21 giugno 2006, la stessa fotografia ritraente i due attori in moto era stata accoppiata ad una foto ritraente un parcheggiatore abusivo, con la didascalia: "in alto un parcheggiatore abusivo, sopra sosta selvaggia in via (Omissis)". Con sentenza del 25 ottobre 2013, il Tribunale di Napoli, rigettò le domande e condannò gli attori al pagamento delle spese di lite.

2. C.C. e A.A. proponevano appello formulando undici motivi di gravame e chiedendo l'integrale riforma della sentenza, siccome errata ed ingiusta.

Gli appellanti lamentavano: la violazione del diritto alla riservatezza in assenza del consenso alla riproduzione delle immagini; l'insussistenza dei presupposti per la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca o, comunque, il travalicamento dei relativi limiti all'esercizio; la violazione delle norme poste a tutela dei minori e della loro riservatezza (essendo C.C., all'epoca dei fatti, appena sedicenne).

La Corte d'Appello di Napoli rigettava l'appello confermando la sentenza gravata.

3. Avverso tale sentenza A.A. propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

Il Mattino Spa e B.B. resistono con un unico controricorso. Hanno depositato memoria.

Motivi della decisione.

che:

4.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Secondo il ricorrente, la sentenza della Corte d'Appello conterrebbe una motivazione di rigetto del gravame meramente apparente.

In particolare, la Corte territoriale si sarebbe limitata, in maniera apodittica, a ritenere infondati i motivi di appello, senza approfondire le doglianze proposte e senza approcciarsi criticamente alla sentenza impugnata.

4.1. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 633 del 1941, artt. 96 e 97, nonché dell'art. 51 c.p. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La Corte d'Appello avrebbe, confermando la sentenza gravata, violato la normativa in tema di diritto d'autore. In particolare, il Giudice non avrebbe opportunamente motivato in ordine alla controversa sussistenza di un interesse pubblico alla notizia ed alla conseguente non necessità del consenso delle persone ritratte.

4.2. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 10 c.c., nel combinato disposto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, artt. 4, 7, 8 e 145 nonché degli artt. 1 e 16, comma 1, della Convenzione di New York del 20 novembre del 1989, ratificata dall'Italia con L. 27 maggio 1991, n. 89 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Denuncia la violazione delle norme a tutela della vita privata, dell'immagine e, più in generale, della privacy dei minori.

Alla luce del complesso normativo derivante dal combinato disposto delle norme da ultimo richiamate dovrebbe affermarsi, secondo il ricorrente, la violazione delle norme dettate a tutela della personalità del minore oggetto di interferenze arbitrarie nella propria vita privata (in tal caso consistite nella pubblicazione delle foto ritraenti C.C., allora sedicenne, in assenza di un coinvolgimento della stessa nel fenomeno criminoso denunciato dall'articolo).

4.3. Con il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 2059 c.c., nonché degli artt. 185 e 595 c.p., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Secondo il ricorrente, la pubblicazione delle foto oggetto di controversia avrebbe determinato un'ingiusta lesione dell'onore e del decoro degli attori, derivanti dall'accostamento degli stessi al soggetto additato quale delinquente (peraltro, un semplice amico). In particolare, la Corte territoriale avrebbe violato i predetti articoli, per come interpretati secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, integrandosi la lesione della reputazione altrui non solo con l'attribuzione di un fatto illecito e sanzionato, ma anche attraverso la divulgazione di comportamenti suscettibili di incontrare riprovazione secondo la *communis opinio*, quale quello del ricorrente prestatosi alla dinamica del "parcheggio selvaggio" e alle richieste del parcheggiatore abusivo.

4.4. Con il quinto e ultimo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La Corte territoriale, escludendo in radice la sussistenza di una condotta illecita del giornale e del suo direttore responsabile, avrebbe ommesso di valutare il diritto degli attori alla negoziazione dei diritti violati dalla pubblicazione delle foto in assenza del consenso degli stessi.

5. Il primo, secondo, quarto e quinto motivo, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro intrinseca connessione, sono inammissibili (oltre che, ad *abundantiam*, manifestamente infondati nel merito).

Le censure ivi contenute, infatti, così come formulate, si limitano a proporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa rispetto a quella, non meno esaustiva ed opportunamente argomentata, del giudice territoriale, nonché impongono valutazioni di fatto, già oggetto del libero apprezzamento del giudice di merito ed insindacabili in questa sede.

In particolare, poi, in riferimento al primo motivo, esso è inammissibile poichè evoca l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nonostante, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., comma 5, il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado possa essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3), e 4).

Peraltro, i restanti motivi ricalcano la struttura e le finalità del primo, sostanziandosi in un tentativo di addivenire, surrettiziamente e per il tramite dell'invocato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ad una delle diverse possibili ricostruzioni in fatto della vicenda controversa, avendo il Giudice di merito, da un canto, opportunamente chiarito che, ai sensi della L. n. 633 del 1941, art. 97, il consenso alla riproduzione dell'immagine non è necessario quando questa è collegata a fatti ed avvenimenti pubblici o, come nel presente caso, svoltisi in pubblico; dall'altro, altrettanto opportunamente rilevato l'inconferenza del richiamo alla legge sul diritto d'autore per ottenere il ristoro della supposta perdita dei vantaggi economici che gli attori avrebbero potuto conseguire a seguito dello sfruttamento della propria indagine, in quanto normativa applicabile alle opere dell'ingegno.

5.1. Il terzo motivo è infondato.

Occorre precisare quanto segue: la pubblicazione dell'immagine di un minore in scene pubbliche (o anche private, ma di rilevanza sociale) non pregiudizievoli, in assenza di consenso al trattamento validamente prestato, è legittima, in quanto aderente alle fattispecie normative di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 97 se l'immagine che ritrae il minore possa considerarsi del tutto casuale ed in nessun caso mirata a polarizzare l'attenzione sull'identità del medesimo e sulla sua riconoscibilità.

In tema di diritto d'autore le disposizioni di riferimento, *ratione temporis*, sono la L. n. 633 del 1941, artt. 96 e 97, l'art. 10 c.c. e la normativa sulla privacy (L. n. 675 del 1996, così come modificata e integrata dal D.Lgs. n. 196 del 2003, all'art. 4, n. 3, in materia di consenso). Il primo gruppo di articoli prescrive che l'esposizione o la pubblicazione dell'immagine altrui sia abusiva non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste dalla legge come idonee ad escludere la tutela del diritto alla riservatezza - quali la notorietà del soggetto ripreso, l'ufficio pubblico dallo stesso ricoperto, la necessità di perseguire finalità di giustizia o di polizia, oppure scopi scientifici, didattici o culturali, o il collegamento della riproduzione a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svolti in pubblico - ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, l'esposizione o la pubblicazione sia tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima (Cass. civ. sez. III 27 agosto 2015 n. 17211). Il citato art. 97, quindi, prescrive ipotesi tassative in cui non è necessario il consenso della parte, ed in particolare nel comma 2 stabilisce che "il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritratta": nel caso di specie, come correttamente e condivisibilmente affermato dalla Corte territoriale, le fotografie che ritraevano la minore di certo non potevano ritenersi lesive della reputazione o dell'onore, attese la connotazione oggettivamente non disdicevole, disonorevole o contraria a qualsivoglia disposizione di ordine pubblico o buon costume. Va, peraltro, corretta in parte qua la motivazione della sentenza impugnata, pur non essendone in discussione la conformità a diritto della sua parte dispositiva. Non risulta, difatti, condivisibile il ragionamento della Corte d'appello di Napoli (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) nella parte in cui ritiene che non sia necessario il consenso della persona ritratta in fotografia, ritendendo la sua diffusione, del tutto casuale, non lesiva del diritto alla riservatezza: nel caso di specie, trattandosi di minore, l'applicazione della norma deve essere più stringente e coordinarsi con la legge sulla privacy. Infatti occorre precisare che la pubblicazione dell'immagine altrui è legittima, in quanto rispettosa delle fattispecie normative di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 97 se le immagini ritraggono scene di manifestazioni pubbliche (o

anche private ma di rilevanza sociale) o altre iniziative collettive non pregiudizievoli, in cui, tuttavia, l'eventuale immagine che ritrae il minore possa considerarsi del tutto casuale ed in nessun caso mirata a polarizzare l'attenzione sull'identità del medesimo e sulla sua riconoscibilità (Cass. n. 8880/2020).

La normativa sulla privacy L. n. 675 del 1996, così come modificata e integrata dal D.Lgs. n. 196 del 2003, all'art. 4, n. 3, in materia di consenso stabilisce, poi, che il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificatamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'art. 13.4.

Nel caso di specie, non vi è prova del consenso validamente manifestato al trattamento di dati personali certamente identificativi del soggetto minorenne ritratto. Deve in definitiva ritenersi che l'acquisizione e la pubblicazione delle immagini relative alla minore sia avvenuta in modo illecito. Pertanto occorre correggere la motivazione della Corte di Appello là dove ha ritenuto legittima la pubblicazione della foto.

Ma ugualmente la domanda di risarcimento, come correttamente ritenuto dal giudice del merito, non si sarebbe potuta accogliere perchè la parte, in tutto il corso del giudizio, nè in primo nè in secondo grado, ha allegato e tantomeno dimostrato quale sarebbe stato il danno patito dalla minore, che, conformemente ad una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte, non può mai essere ritenuto in re ipsa. Ne consegue che, ai fini dell'accoglimento della domanda, non si può prescindere dall'accertamento concreto del pregiudizio risarcibile in quanto nessun danno in astratta ipotesi subito dalla minore (peraltro, non ricorrente in questa sede), risulta correttamente allegato e provato, non essendo la sua vita personale in rilievo negli articoli oggetto di controversia, cosicché è da escludere che la riproduzione potesse "anche solo larvamente indurre a ritenere ragionevolmente che sia stato minacciato il suo equilibrio psichico e lo sviluppo armonioso e sereno della sua personalità";

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.000 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 aprile 2023.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2023.